



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1100**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modifica e attuazione della delibera n. 1606/2014: ridefinizione dell'ambito territoriale interessato dalla calamità, nonché approvazione dei criteri e modalità di concessione degli indennizzi previsti dall'art. 72, comma 2, lettera b), della l.p. n. 9 del 2011, per danni arrecati alle attività produttive e di lavoro autonomo dai fenomeni valanghivi della stagione invernale 2013-2014.

Il giorno **29 Giugno 2015** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con delibera n. 1606 del 15 settembre 2014, la Giunta provinciale ha integrato la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità connessa ai fenomeni valanghivi della stagione invernale 2013-2014, adottata in precedenza con deliberazione n. 470 del 28 marzo 2014 per tener conto di due circostanziate situazioni territoriali significativamente danneggiate a causa di valanghe che non hanno prodotto danni diretti alle strutture, ma un'interruzione continuativa e prolungata dei collegamenti viari con gravi ripercussioni sulle attività economiche ivi insediate.

L'ambito territoriale che il citato provvedimento considera, in quanto gravemente danneggiato dalla protratta interruzione delle vie di accesso, è stato individuato nella località Fedaia nel Comune di Canazei e nella località Passo Rolle nel Comune di Siror.

Con il presente provvedimento, si ritiene opportuno, prima di tutto, integrare la delimitazione territoriale, entro la quale possono essere riconosciuti danni alle attività economiche ivi insediate connessi alla straordinaria chiusura della viabilità, precisando che nella località Fedaia rientra tutta l'area che sale verso il passo dopo la località La Busa. Tale indicazione si rende opportuna, a seguito di verifiche effettuate con il sindaco di Canazei, per definire in maniera completa la zona che ha sopportato i maggiori disagi a causa delle difficoltà di accesso causate dalle nevicate e dalle conseguenti prolungate interruzioni della circolazione.

Alla determinazione di integrare la dichiarazione di calamità, limitatamente a questi ambiti territoriali, si è pervenuti sulla base di valutazioni oggettive svolte dagli uffici provinciali che hanno appurato la straordinarietà degli eventi verificatisi nella stagione invernale considerata, tenuto conto dei dati forniti dal servizio gestione strade, nonché di una verifica effettuata sul campo dal Dipartimento protezione civile con i sindaci dei comuni interessati al fine di individuare le attività economiche maggiormente danneggiate.

Come noto la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità è resa necessaria dall'art. 66 della l.p. n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" al fine di autorizzare la concessione di contributi e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

Ai sensi del comma 2 bis del citato art. 66, la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Ciò premesso, nel presente atto, la Giunta provinciale intende quindi approvare i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b) della l.p. n. 9 del 2011, a favore di soggetti che esercitano attività economiche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Va sottolineato che deve trattarsi di soggetti che operano stabilmente in provincia di Trento e che - secondo la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità (delibera GP n. 1606/2014) - svolgono l'attività esclusivamente nei territori individuati dalla Giunta provinciale.

Detti criteri sono contenuti nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli indennizzi previsti da questa disciplina riguardano i danni subiti dalle attività economiche, ad eccezione di quelle del settore agricolo, a causa della sospensione prolungata dell'esercizio d'impresa dovuto all'interruzione totale delle vie d'accesso nel periodo invernale considerato.

La ricezione delle domande, così come l'istruttoria e la concessione delle sovvenzioni è posta in capo all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, che potrà avvalersi del supporto delle strutture del Dipartimento protezione civile qualora necessario.

La presentazione delle domande per l'ottenimento degli indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro 90 giorni dal giorno successivo all'approvazione del presente atto.

La misura degli indennizzi ai sensi dell'art. 72, comma 4, lettera b) della legge provinciale 9 del 2011 viene stabilita nel 70% della spesa ammessa, tenuto conto della tipologia dei danni causati, del contesto economico e sociale e delle risorse disponibili. La spesa ammessa è definita dalla perdita di reddito calcolata secondo le indicazioni del sopraccitato Regolamento UE n. 651/2014. Per calcolare l'ammontare degli indennizzi non verranno considerate perdite di reddito inferiori al valore di 5000 euro, tenuto conto che si tratta di attività economiche e dei costi intrinseci dell'istruttoria sia per i richiedenti che per l'amministrazione.

Gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sul "Fondo per calamità" del bilancio provinciale, all'interno delle somme complessive destinate dalla Giunta per far fronte ai danni da calamità di cui alla delibera n. 1569 del 8 settembre 2014, con un budget di risorse pari ad Euro 200.000,00 a valere sull'anno 2015.

Qualora le risorse disponibili non siano comunque sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procederà alla rideterminazione proporzionale di ciascun indennizzo.

Alle operazioni contabili relative al budget individuato dal presente atto, provvederà il dirigente del Servizio prevenzione rischi, che ha competenza sul capitolo riguardante il Fondo per calamità, con proprie determinazioni.

Le proposte dei criteri sono state trasmesse ai servizi di staff per le valutazioni di competenza e l'acquisizione dei rispettivi pareri. Le indicazioni pervenute sono state recepite nel testo finale, sul quale i servizi interessati hanno espresso il rispettivo parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
  - vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
  - vista la propria delibera n. 469 del 28 marzo 2014;
  - vista la propria delibera n. 1569 del 8 settembre 2014;
  - vista la propria delibera n. 1606 del 15 settembre 2014;
  - visto l'art. 50 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  - visti i pareri dei servizi di staff;
  - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di modificare la propria deliberazione n. 1606 del 15 settembre 2014, riguardante la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità connesso ai fenomeni valanghivi della stagione invernale 2013-2014, ridefinendo - come esposto in premessa - l'ambito territoriale interessato dalla calamità;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, criteri e modalità di concessione degli indennizzi previsti dall'art. 72, comma 2, lettera b) della l.p. n. 9 del 2011, per danni arrecati alle attività produttive e di lavoro autonomo dai fenomeni valanghivi della stagione invernale 2013-2014, nel testo contenuto nell'ALLEGATO parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare informazione del presente provvedimento ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso se noti all'amministrazione provinciale, a cura del Dipartimento protezione civile;
4. di stabilire che la presentazione delle domande per l'ottenimento degli indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
5. di stabilire che gli indennizzi di cui al presente provvedimento sono finanziati sul "Fondo per calamità" del bilancio provinciale (cap. 808220), all'interno delle somme complessive destinante dalla Giunta per far fronte ai danni da calamità di cui alla delibera n. 1569 del 8 settembre 2014 con un budget di risorse pari ad Euro 200.000,00 a valere sull'anno 2015; qualora le risorse non siano comunque sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procederà alla rideterminazione proporzionale di ciascun indennizzo;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

MOD